

IL DIBATTITO SULL'EUTANASIA NEL MESSICO **

In Messico, o più precisamente negli Stati uniti messicani, il divieto dell'eutanasia e del suicidio assistito è sancito sia dalle fonti federali che distrettuali.

In queste ultime, l'art. 127, comma 1, *Código penal para el Distrito federal* prevede una ipotesi speciale di omicidio per pietà commesso da chiunque cagioni la morte di altra persona, la quale ne faccia richiesta espressa, libera, ripetuta, seria e inequivoca, a condizione che agisca per pietà («*siempre que medien razones humanitarias*») e che la vittima sia affetta da una patologia inguaribile in fase terminale. La pena è detentiva, da due a cinque anni.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede che non integrano gli elementi costitutivi dell'omicidio né i fatti previsti nel comma 1 e né gli atti compiuti dal personale sanitario ai fini dell'adempimento delle disposizioni stabilite nella *Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito federal*.

Il comma 3 esclude la commissione del reato di cui al comma 1 nel caso in cui siano state rispettate le disposizioni stabilite nella *Ley de Voluntad Anticipada* sottoscritte ed eseguite dal richiedente o da un suo rappresentante nel *Documento de Voluntad Anticipada* o nel *Formato* rilasciato dalla *Secretaría de Salud*.

La *Ley de Voluntad Anticipada*, come si legge nel suo art. 1, intende stabilire e regolamentare i requisiti e le modalità di attuazione della volontà della persona capace di agire in merito al rifiuto di sottoporsi a mezzi, trattamenti e/o procedure mediche volti a prolungare inutilmente la sua vita, tutelando in ogni momento la dignità della persona, quando per ragioni mediche, fortuite o di forza maggiore, sia impossibile mantenerla in vita in modo naturale.

Il successivo art. 2 della medesima legge chiarisce che l'atto di volontà anticipata si colloca in un contesto di c.d. «ortotanasia» (concetto espressamente menzionato nell'articolo) e non consente in nessuna circostanza la realizzazione di condotte che abbiano come effetto un'accelerazione intenzionale dell'*exitus* (lett. «*acortamiento intencional de la vida*»).

La stessa *Ley* definisce, all'art. 3, comma 6, il malato in stato terminale come la persona che è affetta da una patologia mortale con aspettativa di vita inferiore ai sei mesi, che si trova in una condizione di impossibilità a mantenersi in vita perché presenta: a) una diagnosi di patologia avanzata, irreversibile, incurabile, progressiva e/o degenerativa; b) refrattarietà a trattamenti specifici; e/o c) presenza di complicanze secondarie (innescate dalla patologia principale). Attualmente la disciplina sulla volontà anticipata si applica negli Stati di Ciudad de México, Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Estado de México, Colima, Oaxaca, Yucatán e Tlaxcala.

Come accennato, il divieto di morte assistita è previsto anche a livello di *fonti federali*.

Così avviene sotto l'art. 166 *bis* 21 della *Ley General de Salud* che sancisce la proibizione dell'eutanasia, concetto che espressamente comprende sia l'omicidio per pietà che il suicidio assistito.

L'art. 312 del *Código Penal Federal*, a sua volta, prevede sia il divieto di induzione e aiuto al suicidio, puniti con la pena detentiva da uno a cinque anni, sia il delitto di omicidio del consenziente, punito da quattro a dodici anni di tale pena. Il successivo art. 313 stabilisce, infine, che nel caso in cui la vittima sia

**Notizie tratte dall'articolo sull'argomento del prof. Javier Espinoza de los Monteros Sanchez dell'Università pubblicato nel n. 1-2026 della rivista *Diritto penale XXI secolo* (transnazionale, storico, comparato, politico) dell'Università Anahuach México, fondata e diretta dal prof. Sergio Vinciguerra.

minore di età o infermo di mente, si applichino le pene previste per l'omicidio «*calificado*», di cui all'art. 320.

Per quanto riguarda il tema della morte assistita occorre fare un richiamo alla sentenza della Corte Suprema di Giustizia (SCJN) del 6 settembre 2018 che ha deciso le *acciones de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 e 19/2017*.

Tra le varie questioni poste alla Corte vi era quella relativa al denunciato contrasto dell'art. 6, par. A, n. 2219 della *Constitución de la Ciudad de México* con gli artt. 4, par. 4, e 73, XVI della *Constitución Federal* che regolano il diritto alla salute e la facoltà del *Congreso de la Unión* di dettare norme in materia di salute applicabili in tutta la Repubblica.

Il contrasto sarebbe derivato dal fatto che la Costituzione di Ciudad de México prevede espressamente il diritto alla autodeterminazione personale di cui è componente il diritto a una vita degna, con il corollario che la «*vida digna contiene implícitamente el derecho a una muerte digna*». Da qui la possibile antinomia tra le due fonti, posto che il richiamo alla morte degna sarebbe stato indicativo dell'ammissione dell'eutanasia e del suicidio assistito, vietati a livello federale.

La Corte messicana nel 2018 rigetta la questione, pur affermando che la norma impugnata si inserisce nella disciplina del diritto all'autodeterminazione personale e del diritto al libero sviluppo della personalità volto a garantire che tutte le persone possono esercitare le proprie capacità per vivere con dignità, concetto che contiene implicitamente il diritto ad una morte degna. Quest'ultimo, tuttavia, si legge nella sentenza, è indicativo semplicemente del diritto a *morire bene* («*buen morir*»), che non necessariamente comprende l'ipotesi di una morte accelerata o anticipata, quanto piuttosto il diritto di accesso, nella fase finale della vita, ai mezzi disponibili che consentono di conservare la dignità della persona rispettando i suoi valori individuali ed evitando trattamenti sproporzionati (lett. «*evitando excesos*») fonte di danno o di sofferenza.

A supporto di tale interpretazione i giudici messicani menzionano due atti, uno dell'Organizzazione mondiale della sanità, l'altro del Consiglio d'Europa.

Il primo è il testo di un Comitato di esperti della WHO, intitolato *Cancer pain relief and palliative care* (1990), in cui si chiariva che uno degli elementi caratterizzanti la *buona morte* è la liberazione dal dolore che domina la coscienza e rende il paziente incapace mentalmente e fisicamente di perseguire gli obiettivi che vuole raggiungere prima di morire.

Il secondo atto richiamato è la *Recommendation* n. 1418 del 25 giugno 1999, intitolata *Protection of the human rights and dignity of the terminally ill and the dying*, dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, in cui l'Assemblea raccomandava il Comitato dei ministri affinché incoraggiasse gli Stati membri all'adozione di misure per la tutela delle persone in fase terminale della loro vita o in procinto di morire, conservando il divieto di atti con cui si cagiona intenzionalmente la morte di persone affette da malattie terminali («*by upholding the prohibition against intentionally taking the life of terminally ill or dying persons*»).

Nell'avviarci a concludere osserviamo che il presente contributo ha inteso porre in evidenza come l'attuale dibattito sul tema della morte assistita in Messico si muove, sia sul fronte di chi sostiene la sua liberalizzazione sia sul fronte di chi auspica una conservazione del divieto, intorno alla teorica dei diritti umani fondamentali, con l'effetto che la tutela dei medesimi diritti è invocata da entrambe le parti, ma con opposte conclusioni.

Ciò è vero, in particolare, per il diritto alla *dignità personale*, posto che, da un lato, i fautori del suicidio assistito e dell'eutanasia affermano che il rispetto della dignità esige che l'autodeterminazione della persona non incontra un limite nella indisponibilità della vita; dall'altro, chi intende mantenere il divieto penale, invoca pure lo stesso principio di dignità, di cui sarebbe segno indelebile l'indisponibilità del bene vita da parte del suo titolare, quale espressione dell'eguale valore di ogni persona.

È per questo motivo che non può non cogliersi, nel concetto stesso di dignità umana, una latente ambiguità che era già stata messa in evidenza, anni addietro, con termini assai efficaci dal filosofo del diritto italiano Sergio Cotta (1920-2007) in un saggio del 1991, in cui spiegava che «se la dignità dell'uomo non è precisata, non è chiaro il fondamento dei diritti dell'uomo»¹.

Il dibattito sulla morte assistita, aldilà dei suoi esiti futuri nei diversi ordinamenti giuridici della contemporaneità, alimenta, pertanto, un'insuperabile incertezza sulla portata e sul contenuto dei diritti fondamentali che rischiano di tramutarsi in una sorta di contenitore vuoto da riempire secondo le opzioni culturali dell'interprete. Per tale ragione, non può non cogliersi come l'urgenza, anzitutto culturale, dinanzi a temi che coinvolgono in modo diretto la sfera etica e biogiuridica, sia quella di rinnovare una riflessione a livello interno e internazionale sul fondamento dei diritti dell'uomo, che muova da una riflessione antropologica e non rimanga ristretta allo studio delle fonti e delle decisioni delle Corti.

In un certo senso, la risposta alle domande «quale morte?» e «quale dignità nella morte?» è anzitutto una risposta alle domande «quale uomo?» e «chi è l'uomo?».

In un quadro così descritto, il caso messicano del 2018, sopra richiamato, rappresenta un precedente non privo di interesse per il giurista europeo per almeno due ragioni. La prima inerisce al metodo: la Corte, per interpretare la nozione di «morte degna» si rifà a tradizioni giuridiche distinte dalla propria, in tal modo evidenziando la necessità di porre in circolazione modelli maturati in sistemi giuridici eterogenei. In secondo luogo, la decisione, pur in un contesto in cui anche nella realtà culturale e giuridica messicana si manifestano forti spinte per l'introduzione della morte assistita, ha il merito di disarticolare la nozione del *buen morir* e della dignità nel morire dalle pratiche dell'eutanasia e del suicidio assistito, pur senza negare, ma anzi ribadendo, come è giusto, che una morte degna è un fatto che appartiene alla vita degnamente vissuta e che come tale deve essere garantita a tutti gli uomini e a tutte le donne che «concludono il viaggio».

¹ S. COTTA, *Il diritto naturale e l'universalizzazione del diritto*, in *Riv. Studi Pol. Inter.*, 1991, vol. 58, 4, 548.